

STAGIONE SPORTIVA

2024-2025

“INSIEME SI VINCE”



**CENTRO
SPORTIVO
ITALIANO**

Comitato di Reggio Emilia



Sommario

<u>PREMESSA.....</u>	<u>3</u>
<u>ARTICOLO 1 - PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI.....</u>	<u>3</u>
<u>ARTICOLO 2 - TESSERAMENTO</u>	<u>3</u>
<u>ARTICOLO 3 - TESSERAMENTO PER CAMPIONATI REGIONALI E NAZIONALI</u>	<u>5</u>
<u>ARTICOLO 4 - INTERSCAMBIO DI GIOCATORI.....</u>	<u>6</u>
<u>ARTICOLO 5 - VINCOLO DI TESSERAMENTO, TRASFERIMENTI E SVINCOLI.....</u>	<u>6</u>
<u>ARTICOLO 6 - RICONOSCIMENTO GIOCATORI E DISTINTE DI GARA</u>	<u>7</u>
<u>ARTICOLO 7 - TESSERATI AMMESSI IN CAMPO E LORO COMPITI.....</u>	<u>8</u>
<u>ARTICOLO 8 - IMPIANTI SPORTIVI. OBBLIGHI DELLE SOCIETA'</u>	<u>8</u>
<u>ARTICOLO 9 - PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE E DELL'ARBITRO</u>	<u>11</u>
<u>ARTICOLO 10 – RECLAMI</u>	<u>12</u>
<u>ARTICOLO 11 - VISITE MEDICHE / ATTIVITA' AGONISTICA–NON AGONISTICA.....</u>	<u>12</u>
<u>ARTICOLO 12 - VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE (SPOSTAMENTI GARA)</u>	<u>12</u>
<u>ARTICOLO 13 - RINUNCE ALLE GARE</u>	<u>13</u>
<u>ARTICOLO 14 - OMOLOGAZIONE GARE</u>	<u>14</u>
<u>ARTICOLO 15 - COMUNICATI UFFICIALI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....</u>	<u>14</u>
<u>ARTICOLO 16 - MAGLIE DI GIOCO.....</u>	<u>15</u>
<u>ARTICOLO 17 - PALLONI PER LE GARE.....</u>	<u>15</u>
<u>ARTICOLO 18 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'</u>	<u>15</u>
<u>ARTICOLO 19 - ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA.....</u>	<u>15</u>
<u>ARTICOLO 20 - VARIE.....</u>	<u>15</u>

PREMESSA

Il presente regolamento integra, come consentito da norme locali, il Regolamento Nazionale pubblicato in "Sport in Regola", testo la cui conoscenza è fondamentale. In questa sezione è possibile la consultazione delle norme valide per tutti gli sport.

La conferma dell'iscrizione ai Campionati rappresenta implicita ammissione di accettazione delle norme generali e particolari, legate all'organizzazione dell'attività sportiva del CSI Reggio Emilia. Si ricorda che la mancata consultazione dell'Albo Ufficiale e del sito internet www.csire.it non può mai essere addotta come circostanza attenuante, per eventuali decisioni assunte dal CSI Reggio Emilia. Eventuali comunicazioni urgenti riguardanti l'attività sono ugualmente valide con invio agli interessati di e-mail - raccomandata o comunicazione scritta con consegna a mano.

ARTICOLO 1 - PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI

Ai Campionati Provinciali e ai Tornei possono partecipare squadre di Società affiliate al CSI per l'anno sportivo in corso e i cui giocatori siano regolarmente tesserati per detto anno sportivo, fatto salvo quanto previsto dalle eventuali convenzioni federali vigenti. Le Società devono compilare la scheda d'iscrizione in ogni sua parte, tenendo conto che essa rappresenta il documento base da cui il CSI trae l'organizzazione dell'attività. I dati della scheda si intendono, per definizione, utilizzati e utilizzabili per la gestione dei campionati e per la divulgazione esclusivamente ai fini sportivi. E' obbligatoria l'esposizione in scheda di almeno un indirizzo mail. La partecipazione è inibita a tesserati che abbiano in corso squalifiche superiori a 6 mesi, inflitte da altri Enti di Promozione Sportiva. Analogamente, sono da rispettarsi le squalifiche federali secondo le norme riportate nei singoli sport.

Qualunque disattenzione alle norme sulla partecipazione di tesserati provoca ammenda, inibizione a dirigenti e, in alcuni casi, perdita della gara. L'impiego di atleti in gare ufficiali è possibile esclusivamente a partire dal giorno successivo a quello del tesseramento. Si tenga conto che la copertura assicurativa decorre sempre dal giorno successivo al tesseramento.

Per partecipare ai Campionati Provinciali 2024/2025 tutte le Società sportive devono versare tutte le relative quote amministrative all'atto dell'iscrizione. Ogni Società può presentare iscrizioni per un numero illimitato di squadre anche nella stessa categoria, fermo restando la disponibilità massima di posti eventualmente fissata dal CSI per ciascuna categoria; all'atto dell'iscrizione ciascuna squadra della stessa Società dovrà essere chiaramente contraddistinta con una lettera dell'alfabeto o con altri nomi o sigle.

Possono prendere parte all'attività organizzata dal CSI Reggio Emilia le squadre provenienti da Comitati vicini. Tali squadre dovranno integralmente rispettare i regolamenti del CSI Reggio Emilia anche nel caso in cui differiscano sostanzialmente da quelli dei Comitati di appartenenza. Per partecipare all'attività organizzata e gestita dal CSI Reggio Emilia, tali società dovranno effettuare espressa richiesta al proprio Comitato Territoriale per ottenere il nulla-osta.

ARTICOLO 2 - TESSERAMENTO

Tutti coloro che vogliono iscriversi al CSI devono farlo tesserandosi con una Società sportiva affiliata (art. 9 Statuto) siano essi Atleti o Dirigenti. La durata del tesseramento, comprensiva di relativa copertura assicurativa, rispetta le tempistiche previste dalla delibera del consiglio Nazionale. La sottoscrizione del modulo di tesseramento per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi esercita su di loro la potestà genitoriale.

I tipi di tessera sono:

- **La tessera ATLETA - AT:** viene rilasciata a tutti coloro che praticano attività sportiva all'interno del CSI, anche se rivestono contemporaneamente cariche dirigenziali o svolgono ruoli di servizio sia all'interno delle proprie Società che nelle strutture del CSI a tutti i livelli.
- **La tessera NON ATLETA - NA:** viene rilasciata a tutti coloro che non praticano attività sportiva. Nella tessera di NON ATLETA è necessario indicare la qualifica o le varie qualifiche ricoperte dal titolare all'interno della propria Società o Associazione sportiva.

Operazioni di tesseramento

Le operazioni di tesseramento possono svolgersi in tre modalità:

1. Tesseramento presso gli Uffici del CSI.
2. Tesseramento tramite modulistica online: la procedura della modulistica online prevede la possibilità di inviare una richiesta di tesseramento alla Segreteria. Tale richiesta viene confermata solo al momento della presentazione della modulistica firmata dagli atleti e presentata in segreteria. La procedura terminerà con il pagamento delle tessere di cui si è fatto richiesta: si rammenta che la validità del tesseramento decorre dal giorno successivo.
3. Tesseramento online: la procedura di tesseramento on-line prevede la possibilità di tesserare atleti in qualsiasi momento della giornata senza necessità di recarsi presso gli uffici del CSI; sarà possibile effettuare il pagamento con carta di credito / credito a scalare / bonifico bancario tramite procedura mybank. La società provvederà in proprio alla stampa cartacea delle tessere CSI, che hanno la medesima validità delle tessere plastificate rilasciate dal CSI Reggio Emilia. Anche con la procedura del tesseramento online, la validità del tesseramento decorre dal giorno successivo a quello di tesseramento; pertanto non sarà mai possibile far partecipare ad una gara un atleta tesserato il giorno stesso.

Tessera CSI con fotografia

L'unico documento rilasciato dal CSI, che attesterà l'identità dei tesserati, sarà la tessera CSI con fotografia. Con quest'unica tessera sarà possibile partecipare a tutte le manifestazioni ufficiali promosse dal CSI Reggio Emilia.

Non sarà quindi più necessario esibire al direttore di gara il classico documento d'identità, poiché la tessera CSI con fotografia avrà la duplice funzione di certificare il tesseramento per la stagione sportiva in corso e attestare l'identità di atleti e dirigenti.

Tesseramento per l'attività sportiva

L'attività sportiva prevede il tesseramento per le discipline sportive che creano vincolo sportivo di appartenenza alla Società per la quale ci si tesserava.

Si tratta delle varie discipline sportive promosse e organizzate dai vari livelli associativi del CSI, praticate anche dalle Federazioni Sportive nazionali (cfr. programmazione attività sportiva 2024/2025). Per maggiore chiarezza, si ricorda che il calcio (CAL), il calcio a 7 (CA7), il calcio a 5 (CAC), la pallavolo (PVO) e la pallavolo mista (PVM) sono considerate discipline tra loro diverse.

Firmando il modulo di tesseramento e indicando una di esse, il tesserato-atleta contrae un vincolo annuale con la propria Società ed è soggetto alla normativa prevista dal CSI e dalle Convenzioni stipulate per quella disciplina dal CSI con la rispettiva Federazione Sportiva nazionale.

È possibile indicare sulla tessera sino a 2 (due) discipline sportive. Nel caso in cui vengano praticate più discipline sportive, per la validità della tessera si fa riferimento all'annualità sportiva relativa alla prima disciplina indicata i cui codici devono essere indicati sulla tessera. La disattenzione a questa norma può

provocare l'intervento degli organi di Giustizia Sportiva che considereranno l'atleta come non tesserato. Pertanto non sarà mai possibile praticare una disciplina che non risulti indicata sulla tessera.

Il vincolo di tesseramento per un atleta si formalizza solamente per le discipline indicate sul modulo di tesseramento; lo stesso atleta può tesserarsi con un'altra Società per praticare discipline diverse da quelle indicate sul modulo di primo tesseramento. Le Società possono tesserare un numero illimitato di atleti e dirigenti, fermo restando le limitazioni previste dai regolamenti delle singole manifestazioni.

Norme tesseramento CSI/Federazioni

Il tesseramento di un atleta sia per il CSI, sia per le Federazioni Sportive per Società diverse, è normato nei singoli regolamenti di disciplina sportiva.

Le norme pubblicate decadono o vengono modificate automaticamente, nel caso di variazioni nel rapporto di convenzione con le varie Federazioni.

Responsabilità per tesseramento

La firma del presidente della Società apposta in calce sul MOD. 2T e 2R è considerata garanzia sia dell'esattezza dei dati anagrafici indicati sulla tessera stessa, sia della veridicità della firma del tesserato e sottintende che da parte del Presidente siano stati effettuati gli opportuni accertamenti. I Presidenti delle Società sono responsabili anche del tesseramento di giocatori che risultassero poi non tesserabili (squalificati per un periodo superiore alla durata dell'anno sportivo del CSI, squalifica da parte delle Federazioni Sportive per i periodi indicati nelle convenzioni, ecc...). Per quanto riguarda i minori, la sottoscrizione delle richieste di tesseramento deve essere effettuata da chi esercita la potestà genitoriale. Si richiama la responsabilità del Presidente circa la tutela sanitaria.

ARTICOLO 3 - TESSERAMENTO PER CAMPIONATI REGIONALI E NAZIONALI

Le squadre che vengono iscritte al CSI Reggio Emilia, devono prendere atto e rispettare alcune norme che si possono lievemente differenziare da quelle in vigore per i nostri Campionati (ad esempio tempi di gara, ecc.). Le deroghe e le differenze, rispetto al Regolamento Nazionale, utilizzate a qualunque titolo dal Comitato Provinciale, hanno valore solo per i Campionati Provinciali stessi e per i Tornei aggiuntivi e sono instaurate esclusivamente per tipiche esigenze del nostro Comitato.

Le squalifiche e le inibizioni comminate a tempo pendenti, e non scontate, per l'attività ufficiale provinciale, vanno rispettate anche nelle fasi regionali e nazionali e viceversa. Il CSI Reggio Emilia, non appena possibile, comunicherà alle Società interessate le caratteristiche indispensabili per la partecipazione alle fasi regionali e nazionali.

Il termine di tesseramento per le Categorie interessate da Campionati Regionali/Nazionali è il 28 febbraio 2025. E' tuttavia possibile qualche disposizione nazionale che permetta deroghe a quanto sopra scritto. Si ritiene comunque indispensabile la consultazione, da parte delle Società sportive, del Regolamento Nazionale, visibile su internet (www.csi-net.it).

L'organico può essere integrato oltre la data del 28/2 da 2 nuovi tesserati per calcio a 7, a 5, pallavolo e pallacanestro. I nuovi tesserati per il calcio a 11 sono 3. Tutti questi tesseramenti dovranno effettuarsi entro il 20 maggio 2025. In caso di rinuncia a partecipare, da parte del Campione provinciale, è automatica l'iscrizione prioritaria alle fasi regionali e nazionali della seconda squadra classificata nel Campionato. Nelle fasi regionali e nazionali è sempre obbligatoria la presentazione di un documento d'identità.

ARTICOLO 4 - INTERSCAMBIO DI GIOCATORI

Le Società sportive che iscrivono più squadre ai Campionati Provinciali CSI (Campionati diversi), potranno utilizzare i loro atleti nei diversi Campionati.

La Società che iscrive più di una squadra nel medesimo Campionato, deve obbligatoriamente presentare le liste dei giocatori delle relative squadre, poiché non è possibile il passaggio di giocatori da una squadra all'altra (salvo il caso in cui una delle due squadre sia dichiarata fuori classifica).

ARTICOLO 5 - VINCOLO DI TESSERAMENTO, TRASFERIMENTI E SVINCOLI

Vincolo di tesseramento

Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o due discipline sportive, i tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell'anno sportivo per le discipline indicate sul modello di tesseramento 2T. E' quindi possibile tesserarsi con altre Società sportive per praticare discipline sportive diverse da quelle per le quali si è già contratto un vincolo di appartenenza ad una Società. Per quanto riguarda tale possibilità: la Pallavolo Mista viene considerata una disciplina diversa dalla Pallavolo (Maschile o Femminile); il Calcio, il Calcio a 5 e il Calcio a 7 sono considerate discipline tra loro diverse.

Trasferimenti

Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza:

- entro il 31 gennaio (per una disciplina con annualità dal 01 luglio al 30 giugno oppure dal 01 settembre al 30 agosto) avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina;
- entro il 30 marzo (per la disciplina dell'atletica leggera con annualità dal 01 novembre al 31 ottobre) avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina;
- entro il 31 maggio (per una disciplina con annualità dal 01 gennaio al 31 dicembre) avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina.

Il tesserato che intende richiedere il trasferimento ad un'altra Società sportiva, dovrà presentare al Comitato territoriale CSI di appartenenza una dichiarazione attestante di non aver preso parte a gare ufficiali.

Non è pertanto necessario il nulla osta della Società sportiva di appartenenza. Sarà facoltà del Comitato territoriale CSI verificare la veridicità della dichiarazione, e autorizzare o negare la richiesta di trasferimento.

Svincoli

Fatto salvo quanto stabilito nei paragrafi precedenti, gli atleti tesserati al CSI possono richiedere lo "svincolo" dalla Società sportiva d'appartenenza e tesserarsi per un'altra Società sportiva CSI. Le operazioni di "svincolo" e di ritesseramento dell'atleta devono avvenire:

- dal 01 settembre fino al 31 dicembre (data ultima entro cui compiere l'intera procedura), per le discipline con annualità dal 01 luglio al 30 giugno oppure dall'1 settembre al 30 agosto.
- dal 01 novembre fino al 28 febbraio (data ultima entro cui compiere l'intera procedura), per la disciplina dell'atletica con annualità dal 01 novembre al 31 ottobre.
- dal 01 gennaio fino al 30 aprile (data ultima entro cui compiere l'intera procedura), per le discipline con annualità dal 01 gennaio al 31 dicembre.

Per richiedere lo svincolo, il tesserato interessato dovrà consegnare all'Ufficio tesseramento CSI il nulla-osta della Società di appartenenza - in originale – unitamente alla tessera CSI. Non è possibile effettuare più di uno "svincolo" nella stessa stagione sportiva.

Il Comitato territoriale può comunque disporre il divieto di "svincolo" degli atleti e dei dirigenti tesserati.

ARTICOLO 6 - RICONOSCIMENTO GIOCATORI E DISTINTE DI GARA

Il numero minimo di giocatori per disputare la gara è evidenziato nei singoli regolamenti di disciplina sportiva sul Regolamento Nazionale CSI "Sport in Regola".

Il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra deve presentare all'arbitro, almeno 15 minuti prima dell'ora ufficiale d'inizio della gara:

- Distinta On Line (n. 3 copie) e Documenti d'Identità (previsti dal regolamento);
- Distinta On Line (n. 3 copie) e Stampa Cartacea Cartellini CSI con Foto.

Sulle distinte dovrà essere indicato l'orario di consegna delle stesse all'arbitro, che lo dovrà controfirmare. Il tipo di documento di identità è elemento obbligatorio. Le distinte possono essere modificate o integrate, anche se è stato fatto il riconoscimento, fermo restando le limitazioni e i tempi di scadenza previsti dai regolamenti di disciplina, e con avviso alla squadra avversaria. I giocatori di riserva, nel calcio, devono essere iscritti dopo i giocatori titolari. Le distinte invertite devono essere consegnate alle squadre, prima dell'inizio della gara, dopo essere state firmate dall'arbitro. L'arbitro ha il dovere di favorire la visione dei documenti di gara al dirigente avversario richiedente. Per questo motivo, i documenti devono essere restituiti alle Società solo alla fine della gara stessa.

Le distinte giocatori devono essere compilate tramite la procedura on line; alle Società che compilano distinte giocatori inesatte, incomprensibili, confuse, con evidente eccesso di cancellazioni o su moduli non regolamentari, si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia. Le norme per l'ingresso in campo di giocatori in sostituzione di altri, sono precisate nei regolamenti dei singoli sport; la sostituzione con dolo e con inganno del direttore di gara provoca sempre la perdita della gara, con i provvedimenti collaterali. I dirigenti di ogni Società possono assistere all'appello della Società avversaria e possono quindi avanzare dubbi o rilievi sulla documentazione prodotta, ferma restando la decisionalità dell'arbitro successivamente nel merito. In caso di mancata risoluzione dei propri dubbi, le Società possono chiedere al direttore di gara di trattenere le tessere e/o di annotare tutti gli estremi utili dei documenti e naturalmente possono preannunciare reclamo. Si precisa comunque, a maggior chiarezza, che tutte le persone ammesse al campo gioco debbono essere riconoscibili e in regola con il tesseramento. In caso di smarrimento o furto di documenti, non è sufficiente la sola denuncia alle autorità competenti e non sono valide le fotocopie dei documenti. Pertanto, è necessario provvedere al rilascio immediato di nuovo documento o fotografia autenticata.

E' possibile che in attesa della carta di identità elettronica, alcuni Comuni rilascino il "riepilogo per accettazione pratica". Questo riepilogo comprende i dati personali anagrafici e la fotografia del richiedente. Tale documento, così presentato, è accettato come documento di riconoscimento.

Il CSI Reggio Emilia considera validi ai fini della partecipazione ai Campionati Provinciali, i seguenti documenti d'identità: carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici; attraverso la tessera CSI con foto; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza.

Non è valido inoltre il riconoscimento di tesserati che presentano identità solo su supporti digitali. Se uno di questi documenti, alla data in cui viene rilasciato il Cartellino CSI non fosse ancora scaduto, sarà considerato valido per tutta la stagione sportiva 2024/2025 ad eccezione della tessera di riconoscimento CSI e della tessera CSI con foto.

ARTICOLO 7 - TESSERATI AMMESSI IN CAMPO E LORO COMPITI

Tutte le persone ammesse sul campo di gioco devono comportarsi con sportività e correttezza cooperando, nell'ambito delle proprie mansioni, al regolare svolgimento della gara; in caso contrario, l'arbitro, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di allontanarle dal campo di gioco.

In tutti gli impianti sportivi, non possono sostare nel recinto di gioco persone non tesserate e non riconosciute dal direttore di gara. Oltre ai giocatori sono ammessi sul campo di gioco per ciascuna delle due squadre, purché muniti della tessera vidimata per l'anno sportivo in corso e di documento ufficiale d'identità (vd. Art. 6) e sotto il controllo dell'arbitro, le seguenti persone: dirigente accompagnatore rappresentante ad ogni effetto la Società nei confronti dell'arbitro e della Società avversaria e responsabile dei comportamenti dei dirigenti, dei giocatori, dell'allenatore e dei guardalinee della propria squadra (nel calcio); allenatore (o aiuto allenatore nella pallacanestro); vice allenatore (nella pallavolo); medico sportivo; massaggiatore o fisioterapista.

La presenza del dirigente accompagnatore è obbligatoria in tutti gli sport; l'inosservanza di questa norma permette ugualmente la disputa della gara, ma comporta l'ammenda prevista dal Regolamento di Giustizia e la piena responsabilità del Capitano della squadra. L'assenza in panchina dell'unico dirigente accompagnatore, per espulsione dello stesso durante la gara, non prevede sanzioni supplementari. La funzione di dirigente accompagnatore può essere svolta anche da altro tesserato non iscritto in distinta come giocatore.

Nelle discipline calcistiche, qualora il guardalinee di parte fosse un dirigente della Società regolarmente tesserato, sarà sempre indispensabile la presenza in panchina di un dirigente accompagnatore, che potrà contemporaneamente svolgere le funzioni di allenatore. A maggior chiarimento si precisa che, nel calcio, l'impiego di un dirigente come guardalinee non esime la Società dall'aver in panchina un dirigente accompagnatore. Decade l'obbligo di presenza permanente in panchina, in caso di impiego dell'unico dirigente presente in mansione di guardalinee, in sostituzione di un assistente ufficiale di gara.

Nessun partecipante alla gara può abbandonare il terreno di gioco, durante la gara stessa, senza il permesso arbitrale, pena i provvedimenti disciplinari previsti.

ARTICOLO 8 - IMPIANTI SPORTIVI. OBBLIGHI DELLE SOCIETA'

Obblighi delle società ospitanti

Le Società ospitanti debbono mettere a disposizione il loro impianto sportivo come da calendario; nessuna forma di rimborso è prevista in caso di impossibilità alla disputa delle gare per qualunque intervenuta causa di forza maggiore (maltempo, mancato arrivo arbitro, disguidi, sospensioni per qualunque motivo, ecc.). I campi devono avere i requisiti idonei all'attività. La presenza pericolosa di parti estranee (ad esempio, pali, impalcature, ostacoli, ecc.) ai bordi dei campi sportivi deve essere oggetto, in caso di impossibile rimozione, almeno a protezione con materiale atto ad attutire eventuali impatti dei giocatori. Si richiama l'attenzione delle Società stesse in merito alla responsabilità derivante da quanto sopra scritto.

Il CSI Reggio Emilia si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco prima e durante lo svolgersi del Campionato. In mancanza di verifiche, la regolarità si intende per comprovata dal CSI, dal momento di pubblicazione del campo di gioco sui calendari ufficiali. L'accesso al campo da gioco è consentito solo a tesserati. L'accesso agli spogliatoi arbitrali è consentito solo a persone strettamente legate alla funzione arbitrale, ai commissari di campo e a persone convocate dagli ufficiali di gara.

Le Società all'atto dell'iscrizione sono tenute a:

- indicare l'esatta ubicazione del proprio campo di gioco; segnalare altresì le caratteristiche particolari (ad esempio campo sintetico, ecc.) che le Società avversarie devono conoscere;
- dichiarare l'orario di svolgimento delle gare che il calendario loro assegna in casa, tenuto conto di quanto indicato nei Regolamenti dei singoli sport. Si precisa che nessuna Società può effettuare spostamenti di campo e orario senza autorizzazione del CSI. Le gare devono avere inizio, di norma, all'ora di calendario, e tale accorgimento è obbligatorio anche per le gare senza arbitraggio ufficiale, per consentire il possibile arrivo di Ufficiali di gara designati dal CSI. Le Commissioni Tecniche hanno la facoltà di non omologare i risultati di gare spostate senza il benestare del CSI e comunque applicheranno sempre il provvedimento di ammenda;
- segnalare il recapito telefonico e mail di almeno un proprio dirigente;
- aggiornare in tutte le sue parti la scheda d'iscrizione, in caso di variazioni logistiche e di orario;
- autorizzazione scritta del gestore dell'impianto di gioco (timbro e firma del gestore);
- segnalare nella scheda d'iscrizione eventuali date critiche per gli incontri da disputare e tale dichiarazione può costituire elemento importante nelle procedure di spostamento gara.

Spetta alle Società ospitanti la verifica preventiva, ben prima della gara, della regolarità degli impianti, delle attrezzature, dell'igiene e funzionalità degli spogliatoi. Si ricorda che le Società ospitanti hanno il dovere di far sì che nel campo di gioco entrino solamente le persone autorizzate, predisponendo il corretto servizio d'ordine, utile anche durante lo svolgimento delle gare stesse. La Società ospitante ha il dovere di accertarsi che gli arbitri e la squadra avversaria possano accedere regolarmente agli spogliatoi a fine gara e lasciare l'impianto di gioco senza problema alcuno, ponendo in atto a tal fine tutte le misure d'ordine necessarie. Nessuna responsabilità incombe sulla Società ospitante in merito alla sicurezza degli spogliatoi, fatto salve le normali misure cautelative e informative in merito. La Società di casa (o prima nominata) ha il giusto compito di ospitalità. La Società ospitata dovrà provvedere alla segnalazione preventiva di carenti misure di sicurezza, riguardanti spogliatoi e impianto in genere. E' compito della Società ospitante far trovare in perfetta efficienza il terreno di gioco e gli spogliatoi dell'arbitro e della squadra ospitata, provvedere alla segnatura del campo (nel calcio), all'attrezzatura delle palestre e alla tempestiva rimozione di eventuali ostacoli che ne impedissero l'uso. Lo spogliatoio arbitrale deve essere dotato di un minimo di attrezzatura adeguata e deve versare in condizioni igienicamente idonee (lavabo/doccia, sedia, tavolo, attaccapanni, luce, pulizia, ecc.).

Deve avere inoltre la possibilità di essere "chiuso", con chiave in possesso del direttore di gara, e solo una particolare sorveglianza può supplire all'impossibile chiusura del locale stesso. Le condizioni igieniche devono assolutamente essere garantite anche per gli spogliatoi degli atleti. La Società ospitante è in sintesi l'unica responsabile della regolarità, dell'efficienza e della sicurezza delle attrezzature degli impianti di gioco. Gli obblighi di cui sopra sono vigenti anche in caso di campo non di proprietà della Società ospitante (ad esempio palestre e campi comunali).

La non agibilità improvvisa di un campo di proprietà comunale può limitare la responsabilità oggettiva della squadra di casa, laddove sia evidente la non incuria e laddove pervengano motivazioni scritte da parte del Comune, in merito alle cause che abbiano provocato l'inagibilità stessa. Si ricorda che i reclami sulla regolarità del campo di gioco e delle attrezzature, non preceduti da riserva scritta secondo le modalità, sono inammissibili. Spetta alle due Società lasciare le panchine a fine gara in maniera consona e pulita.

Ordine pubblico

Si ricorda che l'art. 60 del Regolamento Nazionale precisa che spetta alla Società ospitante la responsabilità dell'ordine pubblico durante lo svolgimento della gara e spetta alla stessa la vigilanza sull'entrata nel recinto di gioco delle sole persone ammissibili. La Società ospitante deve inoltre intervenire in caso di intemperanze palesi dei propri sostenitori e tale aspetto può riguardare assolutamente anche la Società ospitata, sia pure in campo avverso.

Impraticabilità impianti sportivi

Il giudizio sull'impraticabilità, nel caso non sia stato comunicato entro i tempi indicati nelle Norme Organizzative dei diversi sport, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara. Nelle gare di calcio, la sospensione per maltempo o per altre cause di forza maggiore annulla di fatto il tempo di gara giocato e la gara dovrà iniziare nuovamente in altra data. Le Società devono intervenire in prima persona alla definizione delle gare di recupero con eventuali Enti comunali e privati, proprietari degli impianti stessi (salvo il caso di gare stabilite d'ufficio dal CSI). La constatazione circa la praticabilità o meno del terreno di gioco deve essere effettuata alla presenza dei capitani delle squadre, dopo che l'arbitro abbia accertato la presenza delle due squadre. Se durante una gara o prima della gara stessa, l'impraticabilità fosse temporanea, l'arbitro può invitare le squadre a rimanere a disposizione per un periodo massimo di 30 minuti, per una successiva verifica ed eventuale ripresa del gioco.

Procedura agevolata in caso di palese impossibilità a giocare

In caso di campo chiaramente e improvvisamente inagibile per neve e/o ghiaccio e/o allagamento, e in caso di eventi improvvisi che rendano inagibili le palestre, le Società ospitanti possono assumersi la responsabilità di rinvii delle gare osservando la seguente procedura che, si specifica in maniera chiara, non è adottabile in caso di impianti sportivi occupati da altre gare o manifestazioni:

1. chiamare la Società ospitata, riceverne il consenso e fissare il recupero contestualmente;
2. comunicare alla competente Commissione via mail o al Pronto Arbitri (in caso di attività dello stesso), l'avvenuto accordo del rinvio. Nessun rinvio è concedibile senza accordo contestuale;
3. la competente Commissione via mail o al Pronto Arbitri registreranno l'avvenuto accordo e disporranno, se si è in tempo, la revoca della designazione arbitrale;
4. la mail dell'accordo per il recupero dovrà pervenire al CSI entro 24 ore;
5. il CSI potrà inviare commissari per le verifiche opportune o chiederà documentazione probante.

Il dolo, in materia di rinvio improprio della gara, punisce la Società di casa con ammenda significativa e perdita della gara, secondo le norme.

Defibrillatori semiautomatici

Le Società ospitanti ed organizzatrici e/o le Società prime nominate in calendario, debbono assicurare la presenza di DAE e di personale formato/qualificato all'uso dello stesso. La persona addetta può non essere un tesserato CSI.

La Società ospitata (o seconda nominata) ha diritto alla verifica di queste condizioni, espressa anche solo verbalmente alla squadra ospitante, con conseguente obbligo dell'ospitante a provvedere prima dell'inizio della gara. Nel caso in cui la Società non adempia alla richiesta, l'arbitro dovrà essere immediatamente informato prima dell'inizio della gara, in modo che egli stesso provveda alle verifiche.

In mancanza anche parziale dei requisiti previsti dalla legge, la gara NON sarà disputata, con il successivo intervento della Giustizia Sportiva che evidenzierà l'inadempienza della Società ospitante (gara persa con valutazione del Giudice in merito all'ammenda collaterale).

Le Società ospitanti dovranno inserire, sempre nelle distinte, l'identificazione autocertificata della persona addetta all'eventuale utilizzo del DAE.

Nelle gare di finale o in concentrazione di finale disposto dal CSI, la Società proprietaria del campo che avrà dato la propria disponibilità all'organizzazione, dovrà fornire DAE ed operatività dello stesso.

La presenza sul campo di un'ambulanza è ritenuta garanzia sufficiente.

L'arbitro è tenuto esclusivamente a verificare che nella distinta sia stato scritto il nome dell'addetto al DAE, con i dati del documento di identità e firma apposta sulla distinta; non procederà ad alcuna operazione di riconoscimento. Non ha compiti di verifica sull'apparecchiatura.

E' obbligatorio che l'addetto firmi la distinta nell'apposito spazio. La mancanza della firma configura l'incompleta compilazione della distinta, con conseguenti provvedimenti da parte del Giudice sportivo.

Eventuali indisponibilità di DAE o personale, a gara iniziata, saranno sempre ascrivibili alle società ospitanti o prime nominate.

In tal senso, l'indisponibilità durante la gara di DAE ed addetto, obbligano l'arbitro alla verifica con l'invito alla società ospitante a ripristinare la regolarità. In caso di impossibilità, la gara sarà sospesa.

L'arbitro non può fungere da addetto al defibrillatore ed analogo vincolo riguarda un Dirigente arbitro, quando dirige la gara stessa.

Tale mansione può viceversa essere svolta da un atleta od allenatore/dirigente partecipante alla gara.

In caso di inversione di campo della gara, rispetto al calendario originale, l'obbligo della presenza dell'addetto al DAE compete sempre alla squadra prima nominata nel calendario ufficiale (anche se si gioca in campo diverso).

Nelle gare di finale in campo neutro, predisposte dal CSI, l'improbabile mancanza dell'addetto obbliga la squadra prima nominata a designare il sostituto.

Le normative sul DAE sono estese anche agli sport individuali, secondo la casistica espressa dalla legge stessa.

La presenza di tesserato squalificato in qualità di addetto al DAE è ammessa, con presenza dello stesso esclusivamente in parte non attiva ai bordi del campo di gioco.

In merito a quanto sopra, il Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano ha deliberato il 22/05/2016, all'interno del Regolamento nazionale "Sport in Regola", le linee guida dettagliate al fine di normare lo svolgimento dei campionati e delle manifestazioni sportive CSI.

ARTICOLO 9 - PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE E DELL'ARBITRO

Le squadre devono accedere agli impianti sportivi in tempo utile per le corrette procedure tendenti ad iniziare gli incontri all'ora prevista in calendario. La presentazione della squadra in campo deve avvenire, infatti, all'ora fissata in calendario; è tuttavia ammessa una tolleranza massima definita "tempo d'attesa" regolamentata nelle norme tecniche delle singole discipline; alle Società ritardatarie si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva. In deroga a quanto esposto, è consentita - e considerata valida - la disputa della gara anche oltre il tempo d'attesa, purché l'arbitro sia disponibile a dirigerla e la Società avversaria rilasci una dichiarazione scritta di accettazione prima che la gara abbia inizio. Si precisa che in caso di accettazione la società avversaria non potrà poi presentare reclamo a tal proposito. Il tempo di attesa dell'arbitro, da parte delle Società, è di 20 minuti, salvo comunicazione del CSI che annunci l'imminente arrivo del direttore di gara stesso che pertanto deve essere atteso; le Società non possono iniziare la gara con arbitro non ufficiale, prima che sia trascorso detto limite. Le Società debbono inserire

nelle distinte presentate all'arbitro l'ora di consegna delle stesse, ed è previsto in tal senso il controllo arbitrale con sua controfirma.

ARTICOLO 10 – RECLAMI

Vedere Regolamento di Giustizia Sportiva.

ARTICOLO 11 - VISITE MEDICHE / ATTIVITA' AGONISTICA–NON AGONISTICA

Vedere Norme di Affiliazione e Tesseramento 2024/2025.

ARTICOLO 12 - VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE (SPOSTAMENTI GARA)

Gli spostamenti delle gare possono essere richiesti dalle società solo in caso di forza maggiore, con addebito della tassa prevista. La mancata concessione di uno spostamento o di un rinvio (o la concessione degli stessi) è un atto amministrativo e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli organi di giustizia sportiva.

Invio richiesta

Dovrà essere inviata comunicazione ufficiale al CSI dell'accordo sullo spostamento della gara in calendario indicando **OBBLIGATORIAMENTE** data e luogo del recupero.

La comunicazione, su apposito modulo, andrà effettuata alla Commissione competente a mezzo e-mail. Gli indirizzi specifici sono:

- spostamentogaracalcio@csire.it;
- spostamentogaracalcioa5@csire.it;
- spostamentogaravolley@csire.it;
- spostamentogarabasket@csire.it;

Tempistiche

Lo spostamento deve formalizzarsi, nel rispetto delle modalità sopra richiamate, almeno 15 giorni prima della data di calendario della gara e con procedura d'urgenza almeno 3 giorni prima della gara stessa. Non saranno mai accettati spostamenti nei 2 giorni lavorativi antecedenti la gara, salvo deroghe concesse dalla Commissione Tecnica.

Note amministrative

Lo spostamento delle gare prevede l'addebito delle seguenti cifre:

- GRATUITO in caso di spostamento gare formalizzato entro 30 giorni dalla data di calendario;
- 20 euro in caso di spostamento formalizzato da 29 a 8 giorni prima della data di calendario;
- 50 euro in caso di spostamento formalizzato da 7 a 3 giorni prima della data di calendario.

Programmazione gare

Il recupero della gara non può essere fissato oltre i 30 giorni successivi alla data ufficiale della gara in oggetto e comunque deve effettuarsi prima del termine dei gironi.

Per le ultime due giornate di calendario, le richieste di spostamento possono prevedere solo variazioni di orario e anticipi di gare.

In aggiunta a quanto sopra scritto, saranno accettati senza alcun addebito, purché comunicati con le procedure previste, gli spostamenti dovuti a:

- recuperi di gare non disputate;
- spostamento campo e/o orario nella mezza giornata di calendario fissata. In questi casi non è necessario il benestare della Società ospitata;
- richieste congiunte di spostamento di entrambe le Società, pervenute almeno 7 giorni prima della gara fissata, quando riguardino gare in cui non sia previsto l'arbitraggio ufficiale;
- feste o altre manifestazioni organizzate dal CSI.

Altre avvertenze per spostamenti

Il CSI può richiedere, in caso di spostamenti urgenti per motivi religiosi o per indisponibilità degli impianti comunali e privati, la dichiarazione probante delle autorità competenti. Le Società ospitanti possono, previa comunicazione alla società avversaria, spostare il campo e l'orario, nella stessa mezza giornata in cui l'incontro è programmato. Lo spostamento, quindi, non comporta l'accettazione della Società avversaria ed è confermato d'ufficio dalla Segreteria del CSI.

ARTICOLO 13 - RINUNCE ALLE GARE

Rinuncia alla disputa d'una gara

Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:

- a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
- b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
- c) ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate secondo l'entità stabilita dal regolamento tecnico della manifestazione.

N.B.: una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 (tre) rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della stessa e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l'incameramento dell'intera cauzione.

Rinunce preventive

Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata.

In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.

Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente comma, con esclusione della sanzione accessoria di cui al punto b).

Negli ultimi 30 (trenta) giorni del campionato, o per rinunce tardive, verrà applicata l'ammenda di cui al punto c) con una riduzione del 50%.

Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

ARTICOLO 14 - OMOLOGAZIONE GARE

La pubblicazione del risultato della gara sul Comunicato Ufficiale comporta l'omologazione della stessa. L'omologazione può essere sospesa per accertamenti o per preannuncio di reclamo, indipendentemente dall'emissione di provvedimenti disciplinari. L'omologazione può essere revocata in caso di accettazione di reclami pertinenti o di verifiche legate a errori di compilazione del comunicato ufficiale.

Non è possibile intervenire sul risultato di gare già omologate (salvo errori e/o casi specifici) e gli eventuali provvedimenti a rettifica, legati a posizioni irregolari di tesserati, possono solo consistere in penalizzazioni di punti. Sono naturalmente possibili revisioni, laddove vi siano palesi errori, legati a compilazioni errate delle documentazioni o scorretta lettura interpretativa delle stesse o imprecisa evidenza segretariale. Le Società devono sempre verificare la corretta esposizione dei risultati di gare sul Comunicato Ufficiale e devono dare immediato avviso di possibili errori sui risultati, alla competente Commissione Tecnica. Parimenti, deve essere verificata e segnalata l'assenza del risultato in comunicato dopo 15 gg dalla disputa della gara. Si ritengono queste verifiche societarie assolutamente fondamentali, al fine della corretta determinazione delle classifiche, soprattutto per l'ammissione alle finali di categoria. L'esposizione errata del risultato della gara è correggibile con controllo disposto dalla Commissione Tecnica, a seguito di segnalazione delle Società.

ARTICOLO 15 - COMUNICATI UFFICIALI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La consultazione delle comunicazioni pubblicate sul sito internet www.csire.it completa il quadro informativo indispensabile per tutte le Società sportive. Le Società hanno sempre l'obbligo di consultare il sito internet www.csire.it per le notizie riguardanti: risultati e classifiche, provvedimenti disciplinari, modifiche campi, orari, formule, riunioni Società, norme amministrative e varie sui Campionati o Tornei. Il comunicato ufficiale (la cui pubblicazione è fissata per tutte le discipline sportive il Giovedì sera alle ore 19.00) si intende pertanto conosciuto dalle Società al momento della sua pubblicazione ed esposizione all'Albo e sul sito internet www.csire.it.

La trasmissione tramite newsletter e la pubblicazione del comunicato ufficiale deve intendersi "salvo errori e omissioni".

Inoltre, ai sensi degli Articoli 82 e 83 del Regolamento Nazionale CSI "Sport in Regola", si ribadisce quanto segue:

- nel caso in cui un tesserato venga espulso definitivamente dal campo, in virtù del principio dell'automatismo delle sanzioni, deve comunque ritenersi squalificato per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva.
- In caso di recidività di ammonizioni o falli tecnici, la squalifica per una giornata effettiva di gara non è immediatamente esecutiva come nel caso dell'espulsione, ma sono necessarie la declaratoria dell'Organo giudicante, la pubblicazione del Comunicato Ufficiale contenente la sanzione della squalifica e la sua effettiva entrata in vigore.



ARTICOLO 16 - MAGLIE DI GIOCO

Qualora le squadre, a giudizio dell'arbitro, abbiano maglie di colori confondibili, è fatto obbligo alla Società prima nominata in calendario di sostituire le maglie dei propri giocatori. Le squadre devono indossare maglie recanti sul dorso la numerazione; la sola numerazione sui calzoncini non è ritenuta sufficiente. Non sono consentiti logo o messaggi di natura politica o contrastanti le regole CSI e CONI. La mancanza dei numeri sulle maglie permette comunque e ugualmente la disputa della gara; tuttavia, alle Società in difetto, saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia. Sono utilizzabili anche le pettorine, purché numerate.

ARTICOLO 17 - PALLONI PER LE GARE

La squadra prima nominata in calendario deve tenere a disposizione dell'arbitro due palloni regolamentari in perfetta efficienza. Anche la squadra ospite deve avere un pallone. In caso di gara da disputarsi in campo neutro o in caso di finali, le due squadre devono presentarsi sempre con dotazione di due palloni; l'arbitro sceglierà quello da utilizzare per la gara. Idem per le gare di finale. Alle Società in difetto saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

ARTICOLO 18 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

In caso di sospensione dell'attività per maltempo, blocchi di circolazione stradale o altre cause di forza maggiore, il CSI diffonderà sul sito www.csire.it notizie particolareggiate, senza l'obbligo di informare le singole Società.

ARTICOLO 19 - ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA

Spetta alle due Società l'assistenza al Direttore di Gara prima, durante e dopo la gara, anche con l'operatività del dirigente addetto all'arbitro. Queste mansioni possono essere svolte da un dirigente preposto all'incarico oppure, in mancanza di questo, devono essere assunte dal dirigente accompagnatore della squadra.

ARTICOLO 20 - VARIE

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono, in quanto applicabili, lo Statuto e il Regolamento organico del CSI e, per quanto non in contrasto con le vigenti norme, i Regolamenti delle rispettive Federazioni.

Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere agli atleti, dirigenti, terzi e cose, prima, durante o dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del cartellino CSI.

Direzione Tecnica CSI Reggio Emilia